



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-06-2017 (punto N 35)

Delibera N 664 del 19-06-2017

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Barbara TRAMBUSTI

Estensore GIUSEPPINA ATTARDO

Oggetto

Decreto Ministeriale 26 settembre 2016 "Fondo nazionale per le non autosufficienze - annualità 2016". Approvazione nuove Linee di indirizzo per l'utilizzo del FNA destinato alle disabilità gravissime e assegnazione risorse.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI
MONICA BARNI		

Assenti

STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI
-----------------	------------------

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Linee di indirizzo
B	Si	Cartaceo+Digitale	Tabella risorse

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
Direzione Generale	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

MOVIMENTI CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-26230	2015	Assegnazione	10051		7271400,00
U-26230	2016	Assegnazione	8020		6818997,94

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 11 febbraio 1980, n. 18 “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”;

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

Vista la L.R. 18 dicembre 2008, n. 66 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;

Visto il PRS 2016-2020, approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 47 del 15/03/17, che comprende, fra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo della qualità e della assistenza in sanità e la coesione sociale, includendo nei progetti regionali specifici, gli interventi in favore dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità;

Ricordato che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.R. 1/2015, prevede al punto 2.3.6.5 “la disabilità”, l'attivazione, per ciascuna persona con disabilità, di un “progetto globale di presa in carico” inteso come l'insieme organizzato delle risposte e degli interventi che accompagnano la persona nei suoi cicli di vita, seguendone la modificazione dei bisogni nel tempo, al fine di garantirle la più alta qualità di vita possibile;

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 14 maggio 2015 recante “Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2015” ha assegnato alla Regione Toscana per l'anno 2015 la somma complessiva di euro 27.651.000,00, stabilendo che le Regioni debbano utilizzare in maniera esclusiva, una quota non inferiore al 40% delle risorse loro assegnate, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), per una somma pertanto pari a euro 11.060.400,00;

Vista la DGR n. 334/2016, con la quale si destina alle Aziende USL della Toscana parte delle risorse ministeriali di cui al Fondo per le non autosufficienze annualità 2015, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da SLA, per l'annualità 2016;

Preso atto inoltre che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 26 settembre 2016 recante “Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2016” ha assegnato alla Regione Toscana per l'anno 2016 la somma complessiva di euro 27.612.000,00, stabilendo che le Regioni debbano utilizzare, in maniera esclusiva, una quota non inferiore al 40% delle risorse loro assegnate, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), per una somma pertanto pari a euro 11.044.800,00;

Vista la delibera G.R. n. 300/2017, con la quale si destina alle Aziende USL della Toscana parte delle risorse ministeriali di cui al Fondo per le non autosufficienze annualità 2016, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da SLA, per l'annualità 2017, pari a euro 4.225.802,06;

Ricordato che con DGR n. 342/2016 sono state approvate in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2017, le Linee di indirizzo per l'erogazione degli interventi a sostegno della domiciliarità per le persone con disabilità gravissima, a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze per le annualità 2013 e 2014, nonché assegnate le relative risorse alle zone distretto e Società della Salute, al fine di garantire la copertura degli interventi fino al 30 settembre 2017;

Sottolineato che il DM 26 settembre 2016 sopra richiamato, all'art. 3, comma 2, stabilisce che “per persone con disabilità gravissima si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni [...]” elencate al medesimo punto, dalla lettera a) alla lettera i), per l'individuazione delle quali sono fornite scale di valutazione e criteri negli allegati 1 e 2 allo stesso DM;

Precisato inoltre che il medesimo DM, all'art. 3, comma 4, stabilisce che “le Regioni che non abbiano già incluso tra le persone con disabilità gravissima quelle nelle condizioni individuate al comma 2, si impegnano a farlo nei propri atti di programmazione entro il termine del 2017”;

Ricordato infine che, come previsto all'art. 3, comma 6, del DM 26 settembre 2016:

- le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate, sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal DM 16 dicembre 2014 n. 206 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA;
- tali informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone con disabilità gravissima, comunicato dalle Regioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il primo trimestre 2017, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 3;
- per le sole persone in condizione di disabilità gravissima, le informazioni sono trasmesse con le modalità indicate al comma 6 del medesimo articolo 3;

Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dal DM 26 settembre 2016, nonché rendere disponibili alle zone distretto e Società della Salute le risorse destinate alla Regione Toscana con il Fondo per le non autosufficienze, annualità 2015, pari a euro 7.271.400,00 e annualità 2016, pari a euro 6.818.997,94, di cui ai sopra citati DM 14 maggio 2015 e DM 26 settembre 2016, non ancora assegnate, complessivamente pari a euro 14.090.397,94, al fine di assicurare fino al 31 dicembre 2019 risposte al bisogno di assistenza presso il proprio domicilio, espresso da parte delle persone con disabilità gravissima, che siano eque e omogenee sul territorio regionale e abbiano come riferimento criteri certi per la valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale, secondo le indicazioni del sopra richiamato DM 26 settembre 2016;

Ritenuto inoltre necessario recepire le indicazioni ministeriali per quanto riguarda la definizione di disabilità gravissima, le modalità di individuazione dei beneficiari del Fondo e i criteri per l'erogazione degli interventi previsti, procedendo alla modifica delle Linee di indirizzo di cui alla DGR 342/2016, e sostituendole con le “Nuove Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime” come definite nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che l'applicazione delle nuove Linee di indirizzo riguarda i casi presi in carico successivamente all'approvazione delle stesse e che pertanto, per i casi già in carico sulla base dei criteri stabiliti con la già citata DGR 342/2016 è garantita la continuità dei benefici assegnati, fermo restando il permanere delle condizioni previste per l'accesso a tali benefici e fino a nuova

rivalutazione degli stessi;

Stabilito pertanto di approvare l'allegato A "Nuove Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime", parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le disabilità gravissime, le modalità di individuazione dei beneficiari del Fondo e i criteri per l'erogazione degli interventi previsti, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 26 settembre 2016;

Stabilito di confermare quanto già previsto con DGR 342/2016 relativamente alla soglia di reddito per l'ammissibilità al contributo, come indicato anche nell'allegato A al presente atto, e di individuare tale soglia nel valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non superiore a euro 60.000,00;

Ritenuto opportuno riconoscere alle zone distretto e Società della Salute la possibilità di utilizzare una percentuale non superiore al 10% delle risorse assegnate con il presente atto, per dare continuità a progettualità già avviate e finalizzate a evitare o a differire l'istituzionalizzazione e favorire la domiciliarità delle persone con gravissime disabilità, nell'ottica di un miglioramento della qualità della vita delle stesse;

Valutato necessario effettuare un monitoraggio semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, in merito alla attuazione degli interventi previsti con il presente atto, al fine di affrontare eventuali criticità emergenti e verificare il consumo delle risorse assegnate;

Stabilito di mantenere vigenti, fino a nuove indicazioni, i criteri e le modalità di accesso alle azioni di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da SLA già previste con delibere G.R. n. 721/2009, n. 1053/2011 e n. 723/2014 e con decreto n. 5725/2009;

Ricordato che con DGR 1053/2011 è stato approvato il Programma attuativo degli interventi di assistenza domiciliare a favore dei malati di SLA, la cui azione 3 prevede l'avvio di iniziative di formazione rivolte agli assistenti familiari e al care giver della persona affetta da SLA e agli operatori dei servizi e che le stesse sono state allargate a tutte le disabilità gravissime e sono tuttora in corso;

Stabilito di assegnare alle zone distretto e Società della Salute, la somma complessiva di euro 14.090.397,94 dei quali, euro 7.271.400,00 a valere sull'impegno 10051/2015 assunto con DD 6752/2015, ai sensi dell'art.20 D.Lgs 118/2011, sul capitolo n. 26230 "Fondo per la non autosufficienza – interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa al ricovero in struttura" (classificato extra fondo) e euro 6.818.997,94 a valere sull'impegno 8020/2016 assunto con DD 15056/2016, ai sensi dell'art.20 D.Lgs 118/2011, sul capitolo n. 26230 "Fondo per la non autosufficienza – interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa al ricovero in struttura" (classificato extra fondo), annualità 2017 del bilancio pluriennale 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di effettuare la ripartizione della suddetta somma complessiva di euro 14.090.397,94 sulla base di indicatori di carattere demografico, secondo quanto indicato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire la copertura degli interventi previsti nell'allegato A, fino al 31 dicembre 2019;

Considerato che la predetta ripartizione alle zone distretto, è effettuata individuando in ciascuna zona l'Ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:

- le Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite, ai sensi dell'art. 71 bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche;

•il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci integrata (definita dall'art. 70 bis, comma 8, della L.R. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni) nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria;

Ritenuto infine di dare mandato ai competenti Settori della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente delibera;

Dato, altresì, atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Tenuto conto inoltre delle precisazioni normative contenute nella L.R. 66/2011 con particolare riferimento alle Misure per il contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale di cui al capo II della legge stessa;

Richiamato il D.lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42”;

Vista la Legge Regionale n. 90 del 27/12/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 10 gennaio 2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propri decreti del 14 maggio 2015 e del 26 settembre 2016 ha assegnato a Regione Toscana le risorse di cui al Fondo per le non autosufficienze, dedicate alla attuazione di specifici interventi descritti nei medesimi decreti, a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

2. di prendere atto che la Giunta Regionale con proprie delibere n. 334/2016 e 300/2017 ha destinato alle Aziende USL della Toscana parte delle risorse ministeriali di cui ai sopra richiamati decreti ministeriali al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da SLA, per le annualità 2016 e 2017;

3. di prendere atto che che il DM 26 settembre 2016 sopra richiamato, all'art. 3, comma 2, stabilisce che “per persone con disabilità gravissima si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni [...]” elencate al medesimo punto, dalla lettera a) alla lettera i), per l'individuazione delle quali sono fornite scale di valutazione e criteri negli allegati 1 e 2 allo stesso DM;

4. di precisare che il medesimo DM, all'art. 3, comma 4, stabilisce che “le Regioni che non abbiano già incluso tra le persone con disabilità gravissima quelle nelle condizioni individuate al comma 2,

si impegnano a farlo nei propri atti di programmazione entro il termine del 2017”;

5. di ricordare che, come previsto all'art. 3, comma 6, del DM 26 settembre 2016:

- le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate, sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal DM 16 dicembre 2014 n. 206 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA;

- tali informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone con disabilità gravissima, comunicato dalle Regioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il primo trimestre 2017, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 3;

- per le sole persone in condizione di disabilità gravissima, le informazioni sono trasmesse con le modalità indicate al comma 6 del medesimo articolo 3;

6. di dare piena attuazione a quanto previsto dal DM 26 settembre 2016, rendendo disponibili alle zone distretto e Società della Salute le risorse destinate alla Regione Toscana con il Fondo per le non autosufficienze, annualità 2015, pari a euro 7.271.400,00 e annualità 2016, pari a euro 6.818.997,94, di cui ai sopra citati DM 14 maggio 2015 e DM 26 settembre 2016, non ancora assegnate, complessivamente pari a euro 14.090.397,94, al fine di assicurare fino al 31 dicembre 2019 risposte al bisogno di assistenza presso il proprio domicilio, espresso da parte delle persone con disabilità gravissima, che siano eque e omogenee sul territorio regionale e abbiano come riferimento criteri certi per la valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale, secondo le indicazioni del sopra richiamato DM 26 settembre 2016;

7. di recepire le indicazioni ministeriali per quanto riguarda la definizione di disabilità gravissima, le modalità di individuazione dei beneficiari del Fondo e i criteri per l'erogazione degli interventi previsti, procedendo alla modifica delle Linee di indirizzo di cui alla DGR 342/2016, e all'approvazione delle “Nuove Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime” come definite nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. di precisare che l'applicazione delle Nuove Linee di indirizzo riguarda i casi presi in carico successivamente all'approvazione delle stesse e che pertanto, per i casi già in carico sulla base dei criteri stabiliti con la già citata DGR 342/2016 è garantita la continuità dei benefici assegnati, fermo restando il permanere delle condizioni previste per l'accesso a tali benefici e fino a nuova rivalutazione degli stessi;

9. di confermare quanto già previsto con DGR 342/2016 relativamente alla soglia di reddito per l'ammissibilità al contributo, come indicato anche nell'allegato A al presente atto, e di individuare tale soglia nel valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non superiore a euro 60.000,00;

10. di riconoscere alle zone distretto e Società della Salute la possibilità di utilizzare una percentuale non superiore al 10% delle risorse assegnate con il presente atto, per dare continuità a progettualità già avviate e finalizzate a evitare o a differire l'istituzionalizzazione e favorire la domiciliarità delle persone con gravissime disabilità, nell'ottica di un miglioramento della qualità della vita delle stesse;

11. di effettuare un monitoraggio semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, in merito alla attuazione degli interventi previsti con il presente atto, al fine di affrontare eventuali criticità emergenti e verificare il consumo delle risorse assegnate;

12. di mantenere vigenti, fino a nuove indicazioni, i criteri e le modalità di accesso alle azioni di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da SLA già previste con delibere G.R. n. 721/2009, n. 1053/2011 e n. 723/2014 e con decreto n. 5725/2009;

13. di assegnare alle zone distretto e Società della Salute, la somma complessiva di euro 14.090.397,94 dei quali, euro 7.271.400,00 a valere sull'impegno 10051/2015 assunto con DD 6752/2015, ai sensi dell'art.20 D.Lgs 118/2011, sul capitolo n. 26230 "Fondo per la non autosufficienza – interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa al ricovero in struttura" (classificato extra fondo) e euro 6.818.997,94 a valere sull'impegno 8020/2016 assunto con DD 15056/2016, ai sensi dell'art.20 D.Lgs 118/2011, sul capitolo n. 26230 "Fondo per la non autosufficienza – interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa al ricovero in struttura" (classificato extra fondo), annualità 2017 del bilancio pluriennale 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità;

14. di effettuare la ripartizione della suddetta somma complessiva di euro 14.090.397,94 sulla base di indicatori di carattere demografico, secondo quanto indicato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire la copertura degli interventi previsti nell'allegato A, fino al 31 dicembre 2019;

15. di individuare in ciascuna zona l'Ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:

- le Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite, ai sensi dell'art. 71 bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche;
- il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci integrata (definita dall'art. 70 bis, comma 8, della L.R. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni) nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria;

16. di dare mandato ai competenti Settori della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale per l'adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente delibera;

17. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della LR 23/2007 e pubblicato integralmente sulla banca dati della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
BARBARA TRAMBUSTI

IL DIRETTORE
MONICA PIOVI